

# PROVINCIA DI MANTOVA

## **ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 903 28/06/2017**

Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione

Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA

**ISTRUTTORE:** GALEAZZI GIAMPAOLO

**OGGETTO:**

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI.  
DITTA UNITEA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA TALIERCIO N.3 A MANTOVA E IMPIANTO IN STRADA CHIAVICHE, 36/A - PEGOGNAGA (MN). MODIFICA NON SOSTANZIALE IN CORSO D'ESERCIZIO.

## **IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE**

### **DECISIONE**

E' autorizzata la modifica non sostanziale all'impianto di cui alla Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2.894 - 2009 del 10/11/09, avente ad oggetto "*Autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili*" rilasciata alla Ditta UNITEA S.r.l. con sede legale a Mantova in Via Taliercio n.3 e impianto in Pegognaga – Strada Chiaviche n.36/A, relativa all'alimentazione dello stesso, inerente unicamente all'introduzione, in aggiunta alle matrici già autorizzate (gliceridi di natura alimentare), di gliceridi di origine animale ottenuti da impianti di trasformazione riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n.1069/2009 e Regolamento (UE) n.142/2011 del 25 febbraio 2011 (recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 - norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano).

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche non sostanziali in corso d'esercizio all'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili di cui si tratta.

### **PREMESSA**

La Ditta UNITEA S.r.l. di Mantova è stata autorizzata con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2.894 - 2009 del 10/11/09 alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da realizzarsi in comune di Pegognaga, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art.12.

Agli atti della Provincia di Mantova risulta presentata dalla Ditta al Comune di Pegognaga, una richiesta di modifica edilizia in corso d'opera in data 05/08/10, in atti provinciali prot.n.46118, relativa a varianti di tipo strutturale e costruttive, soggetta alle procedure autorizzative specifiche di settore.

La Ditta inoltre:

- \* ha ottenuto il riconoscimento della qualifica IAFR "impianto alimentato da fonti rinnovabili" con il numero identificativo N = 5374 da parte del competente GSE S.p.A. come da nota GSE/P20100026706 – 15/09/2010;
- \* con nota in atti provinciali prot.n.20092 del 14/04/11, ha comunicato la messa a regime dell'impianto a far data dal 30/03/2011.

L'impianto è in esercizio e con la modifica non sostanziale di cui si tratta non vengono modificate la potenzialità elettrica (4.670 kW elettrici/ora) e la potenzialità termica (3.960 kWt).

### **CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Il Sig. Moritz Pignatti in qualità di presidente / legale rappresentante della Ditta UNITEA S.r.l. ha compilato nella piattaforma regionale MUTA, la pratica FER AU "*FERA 56278*" per una richiesta di "*variante sostanziale*" all'impianto autorizzato, in atti

provinciali prot.n.2798 del 23/01/17, relativa all'introduzione, tra i combustibili utilizzati nell'impianto, di *"gliceridi di origine animale..."*, senza modificare la potenza termica dello stesso.

Successivamente in data 04/04/2017, la Ditta, a seguito della revisione volontaria della documentazione di cui sopra, ha trasmesso via PEC, in atti provinciali prot.n.16688 del 05/04/2017, *"l'intera documentazione comprensiva della nuova relazione, che annulla e sostituisce la precedente"*.

## **PRECISAZIONI**

La Provincia di Mantova con nota trasmessa via PEC prot.n.725 del 09/01/2017, ha richiesto, alla competente Struttura della Regione Lombardia, chiarimenti in merito alla definizione di modifica sostanziale o non sostanziale, di cui all'art.5 del Decreto L.vo n.28/2011.

La Regione Lombardia, con nota in atti provinciali prot.n.6116 del 09/02/17, ha specificato che *"Sotto il piano letterale, la norma lega la variazione dell'elemento "potenza termica" e la variazione dell'elemento "combustibile rinnovabile" tramite la congiunzione "e" per considerare che la modifica sostanziale implica la variazione di entrambe.*

Pertanto, l'istanza presentata dalla Ditta UNITEA S.r.l., oggetto del presente provvedimento, trattandosi unicamente di modifica del combustibile utilizzato, viene considerata come *"non sostanziale"*.

## **ISTRUTTORIA**

A seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo n.127 del 30/06/2016, di modifica della Legge 241/90, il Responsabile del procedimento con nota prot.n.15509 del 30/03/17, ha avviato il procedimento e convocato la Conferenza di Servizi decisoria, di cui all'art.14, comma 2, della L.n.241/90 e s.m.i., in forma semplificata e in modalità asincrona, comunicando alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento che:

- "- entro il termine perentorio di 15 giorni ... possono richiedere, ai sensi comma 7 dell'art. 2 della L. 241/90 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;*
- entro il termine perentorio di 30 giorni ..... devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;*
- solo nel caso in cui nel procedimento si verificano le condizioni di cui al comma 6 dell'art.14 – bis della L.241/90 e s.m.i., la data dell'eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'art.14-ter,..... è fissata per il giorno 22/05/17 ..."*

Pertanto, il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, è decorso il 29/04/2017, ma, a seguito del re-invio da parte della Ditta stessa, dell'intera documentazione aggiornata, come meglio sopra specificato, tale termine si considera posticipato al 04/05/2017.

Sono stati acquisiti dalle seguenti Amministrazioni coinvolte, esclusivamente atti di assenso non condizionato:

- Comune di Pegognaga: nota del 05/04/2017, in atti prov.li prot.n.16730 del 05/04/2017, con la quale *"...esprime parere favorevole ...."*;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Mantova: nota del 26/04/2017, in atti provinciali prot.n.20053 del 27/04/17 con la quale invia *"Attestazione del rinnovo periodico di conformità Antincendio"* - prot.n.2077 del 27/02/2014.

Con Atto Dirigenziale n.PD/838 del 15/06/2017, ai sensi del comma 2 dell'art.14 della L.241/90 e s.m.i. e dell'art.14-quater della medesima Legge, è stata adottata la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria, svoltasi in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'accoglimento della richiesta per il rilascio della modifica non sostanziale all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Pegognaga in Strada Chiaviche, 36/A, della Ditta UNITEA S.r.l. con sede legale a Mantova.

### **Descrizione della modifica non sostanziale**

L'impianto con l'autorizzazione in premessa citata, è alimentato da:

- olio e grassi animali e vegetali per 25,55 ton/giorno pari a 8.518 ton/anno.

La Ditta, con la modifica non sostanziale di cui si tratta, chiede di poter utilizzare i prodotti costituiti da gliceridi di origine animale qualificati dal Regolamento (CE) n.1069/2009, vista la necessità di reperire sul mercato altre biomasse combustibili in quanto le attuali consentite, non sono più sufficienti a garantire il funzionamento dell'impianto in termini di autonomia. Il mercato offre la possibilità di acquisire gliceridi di tipo non alimentare, derivanti da impianti registrati e riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n.1069/2009 che trasformano sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (S.O.A.). Tali gliceridi hanno caratteristiche chimico-fisiche del tutto analoghe a quelle degli oli di tipo alimentare e vegetale, attualmente utilizzati dalla Ditta e rispondenti alla norma UNI/TS 11163:2009, che garantisce gli standard qualitativi per i grassi animali destinati alla combustione a fini energetici, e pertanto, impiegati nei motori attualmente installati senza necessità di alcun cambiamento impiantistico.

Per tale utilizzo la Ditta ha ottenuto specifica autorizzazione sanitaria dell'impianto in oggetto - numero di riconoscimento veterinario ABP 2898OCOMBTB -, con il Decreto n.152/2013 rilasciato dalla Regione Lombardia – A.S.L. Mantova – Distretto Veterinario di Ostiglia/Suzzara in data 18/07/2013 – prot.n.0048042. Con tale decreto l'impianto di cui si tratta è riconosciuto per l'attività di *“combustione di grassi animali di cat.3”*.

La Ditta dichiara che l'olio animale derivante da sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano:

- sarà approvvigionato da fornitori riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;
- sarà stoccato in n.1 o più dei n.4 serbatoi di stoccaggio da 180 m<sup>3</sup>/cad.;
- non sarà miscelato con nessuna delle altre matrici autorizzate;
- avrà le caratteristiche merceologiche che garantiscono il rispetto dei limiti previsti dalla Tabella di cui alla lettera h), paragrafo 1., sezione 4 della parte II, dell'Allegato X alla parte V del Dlgs 152/2006, così come modificato dal recente D.M. n.123/2016;
- sarà utilizzato quale combustibile in alternativa ovvero in aggiunta agli attuali consentiti, senza che venga modificata la potenzialità dell'impianto; lo stesso andrà a sostituire o ad integrare, in proporzione, la quantità di olio animale di tipo alimentare e/o di l'olio di tipo vegetale, ad oggi impiegate, senza variare né la quantità giornaliera, né quella annuale di combustibile già autorizzato con la Determinazione del Dirigente n. 2894/2009.

Inoltre, specifica che la modifica richiesta:

- lascerà inalterate le attuali modalità di carico/scarico dei prodotti acquistati che prevedono l'aspirazione dalle autocisterne in arrivo tramite n.2 stazioni di pompaggio, composte da n.2 pompe ciascuna (di cui 1 di riserva) corredate da filtri a cestello, valvole e tubazioni di collegamento ed il convogliamento del prodotto ai pertinenti serbatoi di stoccaggio;

- non comporta modifiche alle strutture impiantistiche, alle emissioni esistenti, sia in atmosfera che in acque superficiali, né in qualità né in quantità;
- non avrà effetti significativi sul traffico veicolare indotto in quanto non cambia la frequenza di approvvigionamento.

Per tutto quanto sopra, con il presente provvedimento si autorizza l'introduzione, tra i combustibili rinnovabili utilizzabili nell'impianto cogenerativo FER, in aggiunta alle matrici già autorizzate (gliceridi di natura alimentare), di gliceridi di origine animale ottenuti da impianti di trasformazione riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n.1069/2009 e n.142/2011.

Con la presente modifica, l'impianto verrà alimentato da:

- olio e grassi animali e vegetali (gliceridi di natura alimentare);
- gliceridi di origine animale qualificati dal Regolamento (CE) n.1069/2009 per 25,55 ton/giorno pari a 8.518 tonnellate/anno.

La ricetta di cui sopra, sostituisce la ricetta di alimentazione dell'impianto riportata nel primo paragrafo del capitolo "**DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO**" dell'Allegato Tecnico A della Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2.894 - 2009 del 10/11/09.

La modifica della ricetta di alimentazione dell'impianto, non comporta sostanzialmente nessuna variazione delle modalità gestionali delle matrici in alimentazione e dei dati tecnici stimati e riportati nel sopra citato atto.

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo.

Il procedimento è durato 83 giorni.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA**

### **Richiamati:**

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
  - la Legge 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
  - il D.L.vo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
  - il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
  - il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
  - il Decreto Ministeriale 19 maggio 2016, n.123;
  - la D.G.R. n.3298 del 18/04/12 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER).....":
- il provvedimento del Dirigente dell'Area Autorità Portuale Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione P.G. n.15303 del 31/03/16 di attribuzione al Dott. Giampaolo Galeazzi dell'incarico nella Posizione Organizzativa denominata "*Servizio Inquinamento e Rifiuti – SIN - AIA*";
  - acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento per le modifiche non sostanziali all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

**AUTORIZZA**

la Ditta UNITEA S.r.l. con sede legale a Mantova in Via Taliercio n.3, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., alla modifica non sostanziale in corso d'esercizio all'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Pegognaga – Strada Chiaviche n.36/A, autorizzato con la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2.894 - 2009 del 10/11/09, come meglio sotto dettagliato.

### **Descrizione della modifica non sostanziale**

Si autorizza la modifica della ricetta di alimentazione dell'impianto di cui si tratta, con l'introduzione di olio derivante da grassi animali di Cat.3, come individuato dal Regolamento CE n.1069/2009 e s.m.i., fermo restando la quantità massima della biomassa in ingresso all'impianto già autorizzata.

Il primo paragrafo del capitolo "**DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO**" dell'Allegato Tecnico A della Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2.894 - 2009 del 10/11/09 è così sostituito:

L'impianto per la produzione di energia verrà alimentato da biomassa costituita da:

- olio e grassi animali e vegetali (gliceridi di natura alimentare);
- gliceridi di origine animale qualificati dal Regolamento (CE) n.1069/2009 per 25,55 ton/giorno pari a 8.518 tonnellate/anno.

Per tale utilizzo la Ditta ha ottenuto specifica autorizzazione sanitaria per l'impianto in oggetto - numero di riconoscimento veterinario ABP 2898OCOMBTB -, con il Decreto n.152/2013 rilasciato dalla Regione Lombardia – A.S.L. Mantova – Distretto Veterinario di Ostiglia/Suzzara in data 18/07/2013 – prot.n.0048042. Con tale decreto l'impianto di cui si tratta è riconosciuto per l'attività di "*combustione di grassi animali di cat.3*".

Sono fatte salve le modalità gestionali delle matrici di cui sopra secondo quanto previsto e disposto nell'atto autorizzativo citato in premessa e come illustrato nella relazione tecnica allegata alla documentazione presentata dalla Ditta in oggetto.

La modifica della ricetta di alimentazione dell'impianto, non comporta nessuna variazione delle strutture impiantistiche e dei dati tecnici stimati e riportati nella Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2.894 - 2009 del 10/11/09.

La Ditta dichiara che l'olio animale derivante da sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano:

- sarà approvvigionato da fornitori riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;
- sarà stoccato in n.1 o più dei n.4 serbatoi di stoccaggio da 180 m3/cad.;
- non sarà miscelato con nessuna delle altre matrici autorizzate;
- avrà le caratteristiche merceologiche che garantiscono il rispetto dei limiti emissivi previsti dalla Tabella di cui alla lettera h), paragrafo 1., sezione 4 della parte II, dell'Allegato X alla parte V del Dlgs 152/2006, così come modificato dal recente D.M. n.123/2016;
- sarà utilizzato quale combustibile in alternativa ovvero in aggiunta agli attuali consentiti, senza che venga modificata la potenzialità dell'impianto; lo stesso andrà a sostituire o ad integrare, in proporzione, la quantità di olio animale di tipo alimentare e/o di l'olio di tipo vegetale, ad oggi impiegate, senza variare né la quantità giornaliera, né quella annuale di combustibile già autorizzato con la Determinazione del Dirigente n.2894/2009.

Inoltre, specifica che la modifica richiesta:

- lascerà inalterate le attuali modalità di carico/scarico dei prodotti acquistati che prevedono l'aspirazione dalle autocisterne in arrivo tramite n.2 stazioni di pompaggio, composte da n.2 pompe ciascuna (di cui 1 di riserva) corredate da filtri a cestello, valvole e tubazioni di collegamento ed il convogliamento del prodotto ai pertinenti serbatoi di stoccaggio;
- non comporta modifiche alle strutture impiantistiche, alle emissioni esistenti, sia in atmosfera che in acque superficiali, né in qualità né in quantità;
- non avrà effetti significativi sul traffico veicolare indotto in quanto non cambia la frequenza di approvvigionamento.

Per l'impianto di cui si tratta, la Ditta UNITEA S.r.l. ha trasmesso la polizza n.2078453, relativa ai costi di dismissione dell'impianto stesso, regolarmente accettata dalla Provincia di Mantova, che con il presente atto non viene modificata.

Sono fatte salve tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2.894 - 2009 del 10/11/09, avente ad oggetto *"Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili..."* non modificate o in contrasto con i contenuti del presente provvedimento.

Il Capitolo **"PRESCRIZIONI"** è così integrato:

La Ditta per l'utilizzo dei gliceridi di origine animale qualificati dal Regolamento (CE) n.1069/2009 - Cat.3, dovrà:

14. effettuare il ritiro di tale materiale ai sensi dell'art.184-bis *"Sottoprodotto"* del D.L.vo 152/06 e s.m.i.;
15. individuare con apposita segnaletica i serbatoi di stoccaggio degli stessi;
16. applicare i metodi di trasformazione, le condizioni di combustione e le altre condizioni prescritti per l'uso di tali materiali come combustibili dal Regolamento (UE) n.142/2011 del 25 febbraio 2011 e s.m.i.;
17. presentare agli Enti di controllo (Provincia di Mantova, A.R.P.A. di Mantova, A.T.S. Val Padana di Mantova e Comune di Pegognaga) una volta all'anno, le analisi relative alle caratteristiche merceologiche dei gliceridi di origine animale qualificati dal Regolamento (CE) n.1069/2009 – Cat.3, al fine della verifica del rispetto dei limiti previsti dalla Tabella di cui alla lettera h), paragrafo 1., sezione 4 della parte II, dell'Allegato X alla parte V del Dlgs 152/2006, così come modificato dal D.M. n.123/2016;
18. per le emissioni a carattere odorigeno e in generale per gli episodi di molestia olfattiva, segnalati dal Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, la Ditta dovrà concordare con le Autorità competenti, il percorso per la soluzione del problema riscontrato (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulle materie prime o sui sistemi di gestione ambientali adottati dalla Ditta), anche conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n.IX/3018 del 15/02/12.

La presente autorizzazione viene notificata alla Ditta UNITEA S.r.l. e trasmessa a mezzo PEC al Comune di Pegognaga, all'A.R.P.A. di Mantova, all'A.T.S. Val Padana di Mantova, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Mantova, all'E-Distribuzione S.p.A., al Consorzio Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, alla Regione Lombardia – U.T.R. di Mantova.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 28/06/2017

Il Dirigente dell'Area

Ing. Renzo Bonatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni